



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

STIVANELLO GUSSONI FRANCO, Presidente

RAIMONDO PROVVIDENZA, Relatore

PINZELLO ANTONIO, Giudice

in data 16/12/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 482/2021 depositato il 15/12/2021

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

John Gai Antonio Li Causi - LCSJNG72P23C286K

Rappresentato da Daniela Busellato - BSLDNL68L66G914L

ed elettivamente domiciliato presso avv.licausi@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia

elettivamente domiciliato presso dp.venezia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED]

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED]

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Annullamento provvedimento impugnato.

Resistente/Appellato: Rigetto ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [REDACTED] impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Venezia per € 719.612,20 in dipendenza delle cartelle esattoriali: n119201800020 47941/000 asseritamente notificata il 9/2/2018, n119201800127 25553/000 asseritamente notificata il 31/8/2018, n1192019 00045 87430/000 asseritamente notificata il 21/3/2019, n1192019 00045 87531/000 asseritamente notificata il 21/3/2019, n1192019 00076 45312/000 asseritamente notificata il 20/7/2019, n1192019 00082 60627/000 asseritamente notificata il 9/8/2019. Dichiaro preliminarmente di avere avuto conoscenza delle citate cartelle, presupposte all'intimazione impugnata, solo in occasione della notificazione di quest'ultima.

Eccepisce quindi la nullità dell'intimazione per violazione degli artt. 26 del D.P.R. N 602/73,137 e ss. c.p. c., 6 comma1, L 212/2020 e 3 della L 241/90, ovvero per mancata conclusione dell'intera procedura di formazione della pretesa, in assenza di rituale notifica delle cartelle presupposte. Fa presente altresì che tale omissione determina, come ritenuto dalle SS. UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n 5791 del 4/3/2008, la nullità delle cartelle richiamate, con conseguente caducazione del provvedimento impugnato.

Deduce inoltre la nullità dell'intimazione per intervenuta decadenza del potere di riscossione ex art. 25 D.P. R. 602/73 e/o per prescrizione quinquennale del credito sotteso, anche in riferimento alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, che chiede di dichiararsi nei propri confronti il difetto di legittimazione passiva per effetto della delegazione delle funzioni di gestione della riscossione al Concessionario. Con la medesima memoria dichiara di intervenire Riscossione quale effettiva legittimata passiva, documentando la rituale notifica delle cartelle presupposte alle date indicate nell'intimazione e divenute definitive in difetto di tempestivo gravame: di qui l'inammissibilità della loro impugnazione in uno alla successiva intimazione, contestata in ogni caso l'applicabilità dell'invocata prescrizione quinquennale, essendo i crediti erariali soggetti all'ordinaria prescrizione decennale.

Con memoria 9/5/2022 la ricorrente: eccepisce anzitutto l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate per inesistenza o nullità insanabile del potere rappresentativo(difetto di delega) e, per via derivata, del potere di sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte del funzionario Nicola Ferrari, nonché l'inammissibilità della costituzione di Riscossione per difetto di jus postulandi in capo al suddetto funzionario dell'Agenzia delle Entrate, dovendosi ritenere radicalmente inesistente e/o nulla la costituzione in unico atto dei due Enti(ADE e ADER). Chiede quindi l'estromissione dal processo dell'interveniente e l'inutilizzabilità dell'intera produzione offerta dal predetto Agente di Riscossione.

Lamenta inoltre che la notifica delle cartelle presupposte è avvenuta a mezzo indirizzo di posta elettronica diverso da quelli contenuti nei pubblici registri INI-PEC- IPA e PPAA, in violazione dell'art. 16 ter D.L .n 179/2012. Rileva altresì la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di rimettere le cartelle presupposte irritualmente notificate.

Con successiva memoria 5/12/2022 la Soc. ricorrente ribadisce ulteriormente le eccezioni già formulate.

All'odierna Udienza del 16/12/2022 tenutasi in presenza, sentiti la difesa della ricorrente (personalmente presente) nonché il Funzionario dell'Agenzia incaricato del contenzioso (in collegamento da remoto), la causa viene trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure nei confronti dell'intimazione prospettata con la memoria del 9/5/2022, dal momento che dette doglianze, riguardando appunto l'atto impugnato, potevano e dovevano essere proposte con il ricorso introduttivo.

Il Collegio deve quindi esaminare le eccezioni riguardanti la costituzione di ADE e ADER sollevate da parte ricorrente con la citata memoria. In argomento va subito osservato che la costituzione con un unico atto di ADE e di ADER appare irrituale, tenuto conto delle diverse posizioni assunte dai due Enti, ma non per questo suscettibile di declaratoria di nullità. Va in effetti dato atto che ADE ha sostanzialmente proposto, come unico argomento difensivo, quello del difetto di legittimazione, in considerazione dell'oggetto dell'impugnativa, riguardante esclusivamente la fase esecutiva; ADER, dal canto suo, non ha contestato tale eccezione ed ha resistito nel merito al ricorso, fra altro producendo documentazione attestante la notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento. In questa concreta situazione non può dunque configurarsi alcun conflitto di interesse tra i due Enti (conf. Cass. Civ. 17/8/2022 n. 24839): conflitto che, ove esistente, avrebbe di certo comportato la nullità in limine della costituzione con un unico atto (ed un unico difensore).

Del pari deve ritenersi ammissibile, in linea di principio, la costituzione di ADER, ancorchè formalmente non evocata dal ricorrente né intervenuta a seguito di uno specifico ordine di chiamata in causa. Nel processo tributario, infatti, così come in quello amministrativo, deve senz'altro ammettersi la possibilità, per l'Amministrazione che ha adottato l'atto oggetto di impugnazione, di costituirsi in giudizio e di resistere alla domanda, ancorchè formalmente non evocata dal ricorrente.

Il problema piuttosto è un altro. Il problema è che la memoria di costituzione risulta sottoscritta dal dott. Nicola Ferrari, funzionario di ADE, dichiaratamente "su delega" del Direttore Provinciale il che la Società ricorrente ha contestato, da un lato, la possibilità di rappresentare ADER, e dall'altro, la mancata esibizione dell'asserita delega.

Entrambi i rilievi colgono nel segno. E' in effetti evidente che il dott. Ferrari, funzionario incardinato in ADE, è privo di qualsiasi potere di rappresentanza di un Ente diverso qual'è ADER: potere che d'altronde nemmeno viene genericamente affermato. Per quanto concerne, invece, il potere di rappresentanza di ADE, a fronte della specifica eccezione sollevata, l'Agenzia era onerata di documentare l'esistenza dell'asserita delega, così come il legale che agisca in virtù di una procura generale è tenuto a produrla, ove controparte sollevi un'eccezione sul punto.

E va subito aggiunto che a tale difetto l'Agenzia non ha posto rimedio neppure a seguito dell'invito rivolto sul punto in sede di udienza di discussione.

In questa situazione deve essere dunque dichiarata la nullità, per difetto di procura, della costituzione di ADE e di ADER.

Da tale pronuncia discende, come immediato corollario, l'inesamibilità della documentazione prodotta con detta memoria.

L'inevitabile ulteriore conseguenza è che deve ritenersi fondato il motivo con cui si è dedotta la mancata previa notifica delle cartelle presupposte, ciò che determina l'annullamento dell'impugnata intimazione, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

Restano ovviamente impregiudicate, non potendo essere vagliate da questo Collegio, sia la possibilità di porre rimedio al riscontrato difetto di rappresentanza nell'eventuale prosieguo di giudizio sia la possibilità di reiterare l'intimazione.

In conclusione il ricorso va accolto. Le spese possono essere tuttavia compensate, attesa l'assoluta peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso annullando, per l'effetto, l'intimazione impugnata; spese compensate.

Venezia 16 dicembre 2022

Il Relatore estensore

(Provvidenza Raimondo)

Il Presidente

(Franco Stivanello Gusso)